

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 Novembre 2025 in Desio

tra

Banco Desio S.p.A., anche in nome e per conto della controllata **Fides S.p.A.**

e le

Delegazioni Sindacali

FABI, FIRST-CISL, FISAC – CGIL, UILCA UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub,

premesse che:

- alla data prevista del 31 dicembre 2025 risultano fissate le scadenze dei seguenti vigenti accordi di gruppo relativi a specifici istituti contrattuali di secondo livello: accordo del 26/11/2021 (Banca del Tempo); accordo del 13/02/2020 (contributo per disabilità);
- all'esito delle verifiche effettuate in data 19 novembre 2025 in merito ai suddetti istituti e del relativo confronto, le parti condividono la volontà di procedere con la proroga degli accordi di cui al primo alinea, confermando l'efficacia delle previsioni in essi contenute anche oltre la data di scadenza del 31/12/2025;

**tutto ciò premesso e considerato,
le Parti dopo approfondito confronto
hanno raggiunto il seguente accordo:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 2 – Banca del tempo

1. Le parti condividono la proroga dell'accordo del 26/11/2021 in materia di Banca del tempo, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, come modificato dall'Accordo del 14 dicembre 2022, con ciò rinnovando l'efficacia di tutte le previsioni in esso contenute fino al 31/12/2026. Per l'effetto, l'anno di competenza al quale fare riferimento per l'individuazione delle dotazioni di ferie e permessi oggetto di volontaria donazione si intende il "2026", così come si intende riferito al "2026" ogni altro riferimento temporale contenuto nel richiamato accordo.

Art. 3 – Contributo per disabilità e permessi per assistenza figli affetti da patologie legate all'apprendimento

1. Le parti condividono la proroga dell'art. 2 "Contributo per disabilità" dell'accordo del 13/02/2020, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, fatto salvo l'aggiornamento dell'importo di cui al punto ii) infra, con ciò rinnovando fino al 31/12/2026 l'efficacia di entrambe le previsioni ivi disciplinate:

- i) erogazione aziendale di € 3.000 per il dipendente con figli e/o coniuge a carico

- con grave infermità (ex art. 3, comma 3, L. 104/'92);
- ii) contribuito una tantum del 50% della spesa effettivamente sostenuta, con un massimo di € 4.200 annui, per acquisto e cambio strumenti/apparecchiature sanitarie per il dipendente disabile con figli e/o coniuge a carico con "situazione di gravità" ex art. 3, comma 3, L. 104/'92.
2. Le parti condividono l'incremento in misura pari a n. 1 giorno dei permessi retribuiti accordati durante l'anno scolastico in favore dei Dipendenti per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) ai sensi dell'art. 64 comma 9 del CCNL vigente e di cui all'appendice n. 4 "Verbale di accordo in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, pari opportunità e responsabilità sociale d'impresa del 19 aprile 2013 - art. 5 alle condizioni ivi previste.

Banco Desio S.p.A.

FAB

FIRST-CISL

FISAC - CGIL

UILCA

UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Considerata la delicatezza della materia, le OO.SS. in epigrafe al presente accordo reputano necessario che le previsioni qui definite per il 2026 trovino nei successivi rinnovi soluzioni volte a incrementare ulteriormente l'importo delle provvidenze in favore dei Dipendenti Disabili e loro familiari, nonché l'estensione del contributo anche a beneficio dei genitori con figli con certificazioni BES.